

COMUNE DI GRESSAN
Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE GRESSAN
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale N. 4

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
MARTINET Michel - Presidente	Si
BIONAZ Renzo - Vice Sindaco	Si
RUSSO Sergio - Consigliere	Si
COTTINO Aldo - Consigliere	Si
JOUX Loris - Assessore	Si
CUNEAZ Eligio - Assessore	Si
GRECO Michelina - Assessore	Si
BREDY Ingrid - Consigliere	Si
GUERRAZ Daniela - Consigliere	Si
BONIN Roberto - Consigliere	Si
PORLIOD STEFANO - Assessore	Si
BERLIER Andrea - Consigliere	Si
STIVALETTA Piera Maria Libera - Consigliere	Si
IMPERIAL Mirco - Consigliere	Si
QUENDOZ Raffaella - Consigliere	Si
GARINO Aldo - Consigliere	Si
CHAMONIN Dario - Consigliere	No
BERLIER Piero - Consigliere	Si
LUPI Vittorio - Consigliere	Si
Totale Presenti: 18	
Totale Assenti: 1	

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Signor **Gianluca GIOVANARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **MARTINET Michel** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- Ai sensi dell'art. 30 comma 2, dello Statuto comunale per regolarità tecnica:
FAVOREVOLE Il Responsabile del procedimento: F.to GIOVANARDI G.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 3, del regolamento comunale di contabilità per regolarità contabile:
FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario: F.to SISTI G. B.
- Ai sensi dell'art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità:
FAVOREVOLE Il Segretario comunale: F.to GIOVANARDI G.

C.C. 4-27/02/2014

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 28 febbraio 2014;

VISTO l'art. 14, comma 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), con cui la Regione ha fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che:

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in

conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RITENUTO peraltro opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

RITENUTO opportuno disapplicare la disposizione contenuta nella lett. f) comma 679 (che prevede il riconoscimento di riduzioni TASI per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa), in quanto non pertinente con le attuali modalità di calcolo della TASI, basate sulla rendita dell'immobile e non invece sulla sua capacità di produrre rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 140.000,00
Cura del verde pubblico	€ 14.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 29.700,00
Sgombero neve	€ 68.000,00
Servizi di polizia locale	€ 144.600,00
Servizio di protezione civile	€ 4.500,00
Videosorveglianza	€ -
Reti wi-fi pubbliche	€ -
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ -
Anagrafe	€ 83.100,00
TOTALE	€ 483.900,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

UDITO l'intervento della consigliera Ingrid BREDY la quale dopo aver richiesto ed ottenuto risposta in merito alla previsione di introito della TASI sulle prime case pari a circa 35.000 euro, evidenzia che sarebbe più opportuno non applicarla per tali immobili cercando di comprimere talune tipologie di spesa non prioritarie, come ad esempio l'acquisto di fiori; così come viene proposta appare più una patrimoniale che una tassa sui servizi;

IL SINDACO Michel MARTINET precisa che non risulta opportuno esentare le prime case da tale tributo in considerazione del fatto che trattandosi di una tassa che deve coprire il costo di taluni servizi sono proprio i cittadini residenti che usufruiscono maggiormente di tali servizi;

La consigliera Raffaella QUENDOZ evidenzia che non ritiene giusto andare ad applicare un'ulteriore tassazione sulle prime case, ritenendo opportuno invece esentare dalla TASI le medesime tipologie di immobili che beneficiano delle esenzioni dall'IMU;

VISTO l'art. 14 dello Statuto comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46;

CON VOTI favorevoli n. 11 e n. 7 contrari (i Consiglieri del gruppo di minoranza e del gruppo misto) espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DETERMINARE le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014:

DETTAGLIO	ALIQUOTA
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,5 per mille

DI STABILIRE che la TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche all'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27/12/1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D. Lgs. 23/2011;

DI STABILIRE che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 29,96 per cento;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MARTINET Michel

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni, attesto che copia del presente verbale di deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 06/03/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

GRESSAN 06/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/03/2014 ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

GRESSAN 06/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI